

Omissis

FATTO

RITENUTO IN FATTO

p.1. O.L. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, avverso la sentenza del 22 febbraio 2008, con la quale il Tribunale di Genova ha dichiarato inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c., da lui proposta avverso l'esecuzione forzata esattoriale minacciata dalla Gest Line s.p.a. con un preavviso di fermo amministrativo dell'11 maggio 2006.

L'inammissibilità dell'opposizione - previa espressa valutazione di "proponibilità dell'opposizione agli atti per la natura del credito esecutato - è stata dichiarata, in accoglimento dell'eccezione proposta dall'opposta, inammissibile per tardività, sull'assunto che il termine di venti giorni per la sua proposizione, avuto riguardo alla notificazione del detto preavviso, avvenuta il 15 maggio 2006, non fosse stato osservato, per stata essere l'opposizione proposta in data 5 giugno 2006.

Al ricorso l'intimata non ha resistito.

p.2. Il ricorso è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). Essendosi ravvisate le condizioni per la decisione con il procedimento in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell'art. 280 bis c.p.c., che è stata notificata all'avvocato di parte ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

DIRITTO

CONSIDERATO IN DIRITTO

p.1. Nella relazione ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., si sono svolte le seguenti considerazioni:

"(...) 3. - Preliminarmente va valutata la ritualità della notificazione del ricorso per cassazione, che risulterebbe eseguita con notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, dal difensore del ricorrente alla Gest Line presso i procuratori domiciliatari in tempo utile ai fini dell'osservanza del termine breve per la notificazione, decorso per essere stata notificata la sentenza impugnata. Della raccomandata con cui la notifica venne eseguita non risulta prodotto il relativo avviso e, pertanto, occorre invitare parte ricorrente a produrlo. All'esito dell'eventuale produzione (per cui si richiamano i principi di cui a Cass. sez. un. n. 627 del 2008), la Corte dovrà valutare se la notificazione sia stata rituale nei confronti della Gest Line, atteso che la relata della notifica e la ricevuta della spedizione postale appaiono indirizzate ai legali della Gest Line nel processo di merito in un luogo che non coincide con quello indicato come loro domicilio nella sentenza, cioè al n. (OMISSIS), anziché in quella via al n. (OMISSIS) indicato nell'intestazione della sentenza. Parte ricorrente va invitata a prendere posizione al riguardo.

Ove lo scrutinio nel merito del ricorso fosse possibile sembrerebbe manifestamente fondato ed assorbente il suo primo motivo, basato sul rilievo che la tardività dell'opposizione sarebbe stata erroneamente dichiarata, perchè

il giorno 4 giugno 2006, nel quale scadeva il termine di venti giorni per la proposizione dell'opposizione (a quale che sembra introdotta con citazione) scadeva in un giorno festivo, perchè domenica, e, quindi, di diritto era prorogato al giorno successivo, ai sensi dell'art. 155 c.p.c., comma 4, siccome esattamente deduce parte ricorrente.

Il ricorso dovrebbe, pertanto, sempre nella supposizione dell'esito positivo delle verifiche sopra indicate, essere accolto perchè manifestamente fondato, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Tribunale di Genova.

p.2. Il Collegio rileva preliminarmente che parte ricorrente, come rileva nella memoria, ha depositato l'avviso di ricevimento della raccomandata relativa alla notificazione del ricorso in data 16 luglio 2008 (cioè successivamente all'iscrizione a ruolo del ricorso), siccome emerge dalla nota di deposito della cancelleria della Corte.

Viceversa, nella memoria parte ricorrente ha ignorato la sollecitazione rivolta dalla relazione a prendere posizione sulla mancanza di coincidenza fra il domicilio dei difensori dell'intimata indicato nella sentenza impugnata e quello presso il quale risulta inviata la notificazione.

Senonchè, la Corte ritiene che non vi sia ragione:

a) nè per ordinare il rinnovo della notificazione del ricorso, che si dovrebbe disporre nell'incertezza sulla sua ritualità;

b) nè per ritenere applicabile il principio olim affermato da Cass. n. 26844 del 2007 e, quindi, dichiarare inammissibile il ricorso per non essere stato documentata ai sensi dell'art. 372 c.p.c., l'effettività del domicilio cui risulta indirizzata la notificazione;

c) nè per ritenere che nessuna nullità vi sia (come ha fatto Cass. n. 21291 del 2007, ponendosi in consapevole contrasto - senza però argomentare funditus e farsi carico degli argomenti da essa svolti, ai quali ora andrebbero aggiunti quelli svolti, sia pure con diverso percorso argomentativo, da Cass. sez. un. n. 3919 del 2009 - con la citata Cass. n. 26844 del 2008 sulla base del principio di prevalenza della indicazione personale del difensore domiciliatario su quella topografica della domiciliazione, principio discutibile, volta che si consideri l'effettivo ambito dei poteri di accertamento e riscontro dell'identità del soggetto destinatario della notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario).

Invero, la sanzione della inammissibilità secondo l'opzione sub b) dev'essere ritenuta applicabile solo come extrema ratio, cioè se il riscontro dell'effettiva corrispondenza del domicilio di notificazione a quello reale del difensore dia esito dopo il dispiegamento dei poteri ufficiosi della Corte estesi al rilievo del notorio secondo le fonti di conoscenza che Essa può essere tenuta a conoscere.

In particolare, il senso della discordanza fra il domicilio del difensore risultante dalla sentenza o comunque dagli atti e quello in cui sia stata effettuata la notificazione (sempre che non ricorra - come nella specie - le situazione di notificazione ai sensi dell'art. 138 c.p.c., indicata da Cass. n. 26844 del 2006 come idonea ad eliderne ogni rilievo) può essere superato attraverso un potere di riscontro dell'effettivo domicilio del difensore, che, giustificato dalla sussistenza di poteri di rilevazione d'ufficio immanente al controllo della ritualità della notificazione e dalla possibilità che essi si esercitino da parte della Corte attraverso fonti di conoscenza degli elementi rilevanti di carattere

ufficiale, nella specie esistenti stante l'organizzazione pubblicistica della professione di avvocato e ravvisabili nei dati emergenti dall'archivio gestito dal Consiglio Nazionale Forense con riferimento agli albi professionali.

L'esercizio di detto potere attraverso l'accesso al sito internet del Consiglio e l'apertura dell'apposito archivio di ricerca degli avvocati, evidenzia, con riferimento al caso in esame, che, associando alla città (OMISSIS) i nomi dei due difensori dell'intimata indicati nella sentenza e presso i quali è stata effettuata la notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 330 c.p.c., emerge che essi hanno indirizzo in (OMISSIS) e non, come invece, indicato nella sentenza, in via (OMISSIS).

La notificazione del ricorso appare, pertanto, rituale.

p.2.1. Nel merito il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio al Tribunale di Genova in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, che considererà tempestiva l'opposizione.

p.2.2. Al giudice di rinvio è rimessa la decisione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Genova, che deciderà in persona di diverso magistrato addetto all'ufficio, anche quanto alle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2009
